



COMUNE DI LAVAGNA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE

PUBBLICHE NELL'AMBITO DELLE FIERE

(art. 36 della Legge Regione Liguria n. 01 del 03.01.2007)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 22.12.2009

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 09.07.2010

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Disponibilità dei posteggi
- Art. 4 - Trasferimenti provvisori
- Art. 5 - Istituzione, ampliamento, trasferimento e soppressione di una fiera
- Art. 6 - Soppressione di posteggi
- Art. 7 - Limitazioni merceologiche
- Art. 8 - Commercio di cose usate

CAPO II - DELIMITAZIONI DELLE AREE -CALENDARIO -ORARIO DI VENDITA

- Art. 9 - Località e periodo di svolgimento delle fiere
- Art. 10 - Orario di vendita
- Art. 11 - Modificazione del giorno e dell'orario delle fiere

CAPO III – DISCIPLINA DELLE FIERE

- Art. 12 - Concessioni permanenti
- Art. 13 - Titolarità di posteggi
- Art. 14 - Posteggi liberi
- Art. 15 - Rilascio autorizzazione
- Art. 16 - Criteri per la graduatoria
- Art. 17 - Assegnazione giornaliera posteggi liberi-spunta
- Art. 18 - Criteri di assegnazione per gli agricoltori
- Art. 19 - Decadenza dell'autorizzazione e della concessione di posteggio
- Art. 20 - Revoca della concessione del posteggio
- Art. 21 - Subingresso nella titolarità dell'azienda
- Art. 22 – Diritto di rappresentanza

CAPO IV - DISCIPLINA INTERNA DELLA FIERA

- Art. 23 - Affissione del documento identificativo
- Art. 24 - Divieti per i concessionari
- Art. 25 - Posteggi-banchi di vendita
- Art. 26 - Pubblicità dei prezzi
- Art. 27 - Controllo igienico sanitario
- Art. 28 - Circolazione dei veicoli
- Art. 29 - Obbligo per i concessionari
- Art. 30 - Polizia Municipale
- Art. 31 - Tenuta del Registro

CAPO V - FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO

- Art. 32 - Iniziativa del soggetto organizzatore
- Art. 33 - Accordo con le associazioni di categoria
- Art. 34 - Procedimento autorizzativo

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 35 - Sanzioni
- Art. 36 - Pubblicità del Regolamento
- Art. 37 - Entrata in vigore

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della concessione e della gestione dei posteggi delle fiere annuali che si svolgono nell'ambito delle aree complessive individuate dal Consiglio Comunale.
2. L'attività commerciale nell'ambito delle aree di fiera, di cui al precedente comma 1, è consentita ai soli operatori muniti della prescritta autorizzazione al commercio su aree pubbliche.
3. Il presente regolamento ha, inoltre, ad oggetto le attività commerciali su area pubblica in occasione di manifestazioni straordinarie organizzate da soggetti terzi rispetto al Comune di Lavagna ovvero dal Comune medesimo non ricomprese tra le fiere di cui al comma 1.

Art. 2 – Definizioni.

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 27, della L.R. 2/01/2007, n. 1 ed in particolare:

- a) per “commercio su aree pubbliche”, le attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per “aree pubbliche”, le strade, le vie e le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravata da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c) per “fiera”, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- d) per “fiera promozionale”, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
- e) per “fiera specializzata” la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, in giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche consistente nella vendita di prodotti appartenenti prevalentemente alla stessa specie merceologica, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- f) per “manifestazione straordinaria”, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale, nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
- g) per “altre manifestazioni straordinarie”, tutti gli eventi organizzati da enti, associazioni o comunque soggetti collettivi destinati al coinvolgimento del pubblico non annoverabili tra quelle di cui alle precedenti lettere;
- h) per “posteggio”, la parte di area pubblica o di area privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

- i) per “presenze in una fiera” il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera;
- j) per “operatore”, l’impresa commerciale gestita da persona fisica o da società di persone regolarmente costituita secondo le vigenti norme;
- k) per “concessione temporanea” l’autorizzazione con efficacia limitata ai luoghi ed ai giorni delle manifestazioni di cui alle precedenti lettere f) e g) rilasciata ai soli soggetti già titolari di autorizzazione al commercio in sede fissa o su area pubblica;
- l) per “settori merceologici”, settore alimentare e non alimentare in riferimento ai quali può essere esercitata l’attività commerciale su area pubblica;
- m) per “specializzazioni merceologiche”, tipologie merceologiche interne ai settori;
- n) per “spostamento temporaneo”, la assegnazione temporanea di un posteggio diverso da quello oggetto di concessione;
- o) per “assegnazione posteggio”, il procedimento per individuare, in base ai criteri di legge come integrati dal presente regolamento, i soggetti a cui rilasciare la concessione per un posteggio;
- p) per “avviso pubblico o bando”, l’atto del Dirigente competente, pubblicizzato nelle forme previste dalla legge e dal presente regolamento, con cui è resa nota la disponibilità di posteggi liberi ed in cui sono esplicitati i termini ed ogni altra modalità da osservare ai fini della presentazione della domanda di assegnazione;
- q) per “dante causa”, il soggetto che, nel caso di subentri, per primo ha avuto in titolarità l’azienda;
- r) per “spunta”, l’operazione con la quale nella fiera, prima dell’inizio dell’orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- s) per “spuntista”, l’operatore in possesso di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche che aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall’operatore in concessione o non ancora assegnato;

Art. 3 – Disponibilità dei posteggi.

1. Presso il competente servizio commercio sarà sempre disponibile una planimetria continuamente aggiornata dei posteggi esistenti nel territorio del Comune.
2. Il responsabile del servizio provvederà ad annotare ogni variazione che si verifichi nella situazione dei posteggi esistenti nelle fiere oggetto del presente regolamento.

Art. 4 – Trasferimenti provvisori

1. Il Sindaco può disporre il trasferimento provvisorio, per periodi di tempo stabiliti in funzione della situazione che ha causato lo spostamento, ad una diversa collocazione di qualsiasi posteggio, nell’ambito dell’area della fiera per motivi contingibili ed urgenti di viabilità, di sicurezza ed incolumità.

Art. 5 – Istituzione, ampliamento, trasferimento e soppressione di una fiera.

1. L’istituzione, l’ampliamento, il trasferimento e la soppressione di una fiera deve corrispondere a particolari esigenze di diversificazione della rete distributiva al fine di

assicurare un migliore servizio all'utenza, previa consultazione con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. L'istituzione, l'ampliamento ed il trasferimento di una fiera in altra zona del territorio comunale non deve generare squilibri nel rapporto fra domanda e offerta.
3. A ciascun operatore concessionario di posteggio viene garantita la disponibilità di una superficie per la vendita non inferiore a quella originaria.
4. Il Comune, con l'atto che dispone l'istituzione, l'ampliamento od il trasferimento della fiera è tenuto a:
 - a) dotare l'area dei servizi necessari;
 - b) provvedere spazi adeguati di accessibilità per gli operatori commerciali e per gli utenti;
 - c) l'area della fiera, ove possibile, deve prevedere spazi per posteggi idonei a contenere anche automezzi a negozio,

Art. 6– Soppressione di posteggi.

Se la fiera risulta sovradimensionata, rispetto alle esigenze dell'utenza ed all'offerta presente sul territorio, il Comune può procedere alla riduzione dell'area eliminando i posteggi privi di titolare, con facoltà di utilizzare gli spazi relativi ai posteggi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area della fiera prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi.

Tutto ciò' previa preventiva consultazione con le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

Art. 7 – Limitazioni merceologiche.

Nelle fiere non sono ammessi il commercio e l'esibizione di animali a nessun titolo.

Art. 8 - Commercio di cose usate

1. Le disposizioni di cui agli artt. 126 e 128 del TULPS non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo.
2. Sono considerati di valore esiguo gli oggetti posti in vendita ad un costo pari od inferiore ad euro 250,00.-

CAPO II – DELIMITAZIONE DELLE AREE DI FIERA-CALENDARIO ANNUALE-ORARIO DI VENDITA

Art. 9 – Località e periodo di svolgimento delle fiere.

1. Lo svolgimento delle fiere ha luogo nei seguenti giorni e periodi:

A – FIERA DELL'AGRICOLTURA

Localizzazione Corso Genova, Piazza Bucciarelli, area parcheggio lato nord

Periodo di svolgimento 1° domenica del mese di marzo

Totale posteggi 116

Posteggi riservati ai venditori di porchetta n. 3

Posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai generi legati all'agricoltura (macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l'agricoltura e l'allevamento, piante e fiori) n. 22

Posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap nr. 2

Posteggi destinati al commercio equo e solidale n. 1

B – FIERA DELL'ASCENSIONE (alimentari e non alimentari)

Localizzazione Piazza Podestà e Via Ponte della Maddalena

Periodo di svolgimento domenica successiva ai 40 gg. dopo la Pasqua

Totale Posteggi 29

Posteggi riservati al settore alimentare ed ai generi legati all'agricoltura 10

C – FIERA DELLA TRINITA' (alimentari e non alimentari)

Localizzazione Via Dante

Periodo di svolgimento domenica successiva alla Pentecoste che cade 50 gg. dopo la Pasqua

Totale Posteggi 12

D – FIERA DEL CARMINE (alimentari e non alimentari)

Localizzazione Via Dante e Via Nuova Italia

Periodo di svolgimento domenica precedente o coincidente con il 16.07

Totale posteggi 30

E – FIERA DI SANTO STEFANO (alimentari e non alimentari)

Localizzazione Via Dante

Periodo di svolgimento prima domenica dopo il 03 agosto

Totale posteggi 12

F – FIERA DI SAN SIMONE (alimentari e non alimentari)

Localizzazione Piazza della Libertà e Piazza Milano

Periodo di svolgimento 28 ottobre

Totale posteggi 128 (Piazza della Libertà mt. 6x3)
(Piazza Milano mt. 6x4)

Posteggi riservati ai produttori agricoli (mt. 6x3) 2 Piazza della Libertà nrr. 10-11

Posteggi riservati ai venditori di porchetta
- 3 Piazza della Libertà di mt. 7x3 (nn. 1, 5, 13)
- 4 Piazza Milano di mt. 7x4 (nn.1, 9, 18, 62)

Posteggi riservati ai portatori di handicap (mt.6x4) 2 Piazza Milano (nrr. 5 e 6)

2. Le aree, di cui al precedente comma 1, sono individuate graficamente nelle planimetrie che, allegate sotto la lettera B) al presente regolamento, ne costituiscono parte integrante ed essenziale.

3. Nelle aree di fiera sono individuate, come a planimetria, le aree riservate agli agricoltori – produttori diretti – che esercitano l'attività di vendita dei loro prodotti, ai sensi del D.Lgs. 228/01.

Art. 10 - Orario di vendita.

1. L'orario di apertura e di chiusura dell'attività di vendita sulle aree di fiera è disciplinato da apposita Ordinanza Sindacale, nel rispetto della disciplina regionale e degli indirizzi del Consiglio Comunale.
2. I titolari del posteggio con concessione pluriennale devono occupare i loro punti di vendita non prima delle ore 5.00. ed entro le ore 7.45. Dopo tale orario il posteggio è considerato vacante per la giornata di svolgimento della fiera.
3. L'occupazione può essere protratta di DUE ore rispetto al termine delle operazioni di vendita per lo sgombero delle attrezzature, delle merci e dei rifiuti.
4. Eventuali deroghe, per particolari e motivate esigenze di pubblico interesse, potranno essere concesse dal Sindaco.

Art. 11 – Modificazioni del giorno e dell'orario delle fiere.

1. Il Sindaco può, in forza della potestà di ordinanza, riconosciutagli dalle vigenti norme e dallo Statuto Comunale, disporre in ogni momento, per ragioni di pubblico interesse, lo spostamento provvisorio delle giornate prefissate per le fiere, in occasione dello svolgimento delle stesse, nonché dell'orario delle medesime.
2. Il Sindaco, per ragioni di opportunità commerciale da valutare di concerto con le associazioni di categoria dei commercianti e dei consumatori più rappresentative a livello comunale, all'inizio di ogni anno potrà programmare e predeterminare con propria ordinanza gli spostamenti delle date delle fiere anticipandone o posticipandone l'effettuazione fino ad un massimo di sette giorni rispetto alla cadenza naturale.

CAPO III – DISCIPLINA DELLA FIERA

Art. 12 - Concessioni permanenti.

1. La determinazione del numero e delle dimensioni dei posteggi riservati, rispettivamente agli operatori commerciali su aree pubbliche muniti della conseguente autorizzazione amministrativa ed ai produttori agricoli, è deliberata dal Consiglio Comunale.
2. In nessun caso potranno essere concessi ulteriori posteggi permanenti o temporanei rispetto al numero stabilito nel presente Regolamento.
3. Le concessioni sono registrate su di un apposito registro, come indicato all'art. 30 del presente regolamento ed ammontano a :

Fiera dell'Agricoltura: n. 116

Fiera dell'Ascensione: n. 29

Fiera della Trinità: n. 12

Fiera del Carmine: n. 30

Fiera di S. Stefano: n. 12

Fiera di San Simone: n. 129

4. I posteggi delle fiere annuali sono messi a bando con atto del dirigente e vengono concessi in via permanente mediante concessione/autorizzazione decennale rinnovabile alla scadenza con atto espresso, con il rilascio di una nuova concessione/autorizzazione amministrativa.
5. Le concessioni/autorizzazioni rilasciate a cittadini extracomunitari sono vincolate alla validità del permesso di soggiorno e potranno essere rinnovate qualora l'interessato presenti ulteriore rilascio del permesso di soggiorno.
6. La richiesta di rinnovo della concessione/autorizzazione dovrà essere presentata al Comune di Lavagna, con istanza in bollo, almeno TRE (3) mesi prima della scadenza.

Art. 13 – Titolarità di posteggi

1. L'operatore nell'ambito della stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti, non può essere titolare di più di due posteggi anche se non gestiti direttamente.
2. Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione del posteggio sono contestuali, ad ogni autorizzazione corrisponde un posteggio.
3. Il concessionario non può dividere il posteggio con altri, neppure provvisoriamente ne' transitoriamente. E' vietato lo scambio di posteggi tra i concessionari.
4. La presenza alla fiera si acquisisce con la partecipazione per l'intera manifestazione.

Art. 14 – Posteggi liberi.

1. A seguito del provvedimento di accertamento della disponibilità di posteggi, per rinuncia, decadenza, revoca od altra causa prevista dalla legge, il responsabile del procedimento provvederà ad avviare, nei tempi previsti dalla normativa vigente, l'iter burocratico per la deliberazione del bando comunale per l'assegnazione degli stessi.

Art. 15 – Rilascio autorizzazione.

La domanda per la concessione dei posteggi è ritenuta valida se predisposta secondo quanto indicato nell'avviso pubblico di cui all'articolo precedente e comunque:

- ❑ Se inviata al Comune nei 45 giorni successivi alla pubblicazione sul BUR dell'elenco dei posteggi liberi; se il quarantacinquesimo giorno è festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Ai fini della presentazione nei termini fa fede la data di spedizione della raccomandata. (la data in cui il fax è pervenuto o la data del protocollo se la domanda viene consegnata personalmente).
- ❑ Deve riferirsi ad un unico posteggio per fiera.
- ❑ Deve indicare il settore o la specializzazione prescelta, per ogni singolo mercato qualora l'avviso pubblico si riferisca a fiera organizzata in settori o specializzazioni merceologiche.

La domanda presentata da un operatore già titolare di due posteggi, in qualità di proprietario o di gestore delle relative aziende, ossia del numero massimo consentito nella stessa fiera, è dichiarata irricevibile e non vi sarà dato seguito.

Le domande carenti di un requisito essenziale verranno dichiarate inammissibili.

Art. 16 – Criteri per la graduatoria.

1. Le domande di partecipazione al Bando di assegnazione dei posteggi liberi vengono ordinate in graduatoria secondo il criterio del maggior numero di presenze effettive maturate dal soggetto richiedente nell'ambito della fiera.

A parità di presenze effettive è attribuita preferenza, sulla base dei seguenti ulteriori criteri elencati in ordine di importanza, alle domande:

- 1) Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, in qualità di operatore commerciale nel registro delle imprese o nel registro ditte, qualora l'attività commerciale sia iniziata prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581; La data di inizio dell'attività, in caso di trasformazione dell'impresa da ditta individuale a società o nell'ipotesi di conferimento di una azienda ad una società, e quindi dell'anzianità di iscrizione al registro Ditte, deve essere ricercata nell'iscrizione originaria della ditta individuale che si è trasformata o che ha conferito l'azienda.
- 2) con data di spedizione anteriore;
- 3) a parità di data di spedizione, si terrà conto della data e numero di assunzione al protocollo generale del Comune;

2. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse;
3. Per i posteggi specializzati l'assegnazione potrà avvenire, nel rispetto della graduatoria, solo a favore di operatori che nella domanda abbiano indicato la medesima specializzazione merceologica.
4. Ciascun concorrente – in ordine di graduatoria – sceglie il proprio posteggio sulla planimetria messa a disposizione dal Comune in funzione della dimensione e specializzazione dei posteggi disponibili. Tale scelta avviene nel corso di apposita riunione alla quale sono invitati tanti concorrenti quanti sono i posteggi disponibili.
L'interessato munito di un documento di identità valido, dovrà presentarsi personalmente o a mezzo di persona delegata. In tal caso, il delegato dovrà essere munito di un documento di identità valido con apposita delega scritta e copia del documento di identità del delegante, in corso di validità.

Qualora un concorrente non si presenti alla riunione per la scelta del posteggio, lo stesso gli verrà assegnato d'ufficio, ultimata la scelta da parte di tutti i presenti.

5. Allo stesso soggetto possono essere assegnati al massimo due posteggi nell'ambito di ciascuna procedura concorsuale.
6. Le presenze maturate nella fiera alla data di pubblicazione sul BURL dei posteggi liberi, e che consentono di ottenere una concessione di posteggio, sono azzerate all'atto di rilascio della autorizzazione di tipo A.
7. La anzianità di presenza viene azzerata anche nel caso in cui, pur essendosi utilmente collocato in graduatoria, l'operatore rinunci alla assegnazione del posteggio.
8. Il periodo preso a riferimento per il calcolo delle presenze è il decennio precedente la data di pubblicazione sul BURL dei posteggi liberi.-

Art. 17 – Assegnazione giornaliera dei posteggi liberi – spunta

1. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della relativa concessione, entro l'orario di inizio vendite, è prioritariamente assegnato, per la giornata della fiera, ai soggetti che, pur avendo partecipato al bando, non hanno ottenuto la concessione decennale.
2. Coloro che non avranno ottenuto la concessione decennale potranno partecipare all'assegnazione dei posteggi rimasti temporaneamente vacanti in ciascuna fiera, scegliendo il posto libero in ordine di anzianità secondo la graduatoria predisposta sulla base dell'articolo precedente.
3. La effettiva partecipazione alla fiera, per tutta la durata, incrementerà di un punto l'anzianità di ciascun titolare.
4. Esaurita la graduatoria, i posteggi che risulteranno ancora temporaneamente non occupati, potranno essere assegnati, per la sola giornata della fiera, a soggetti titolari di autorizzazione di commercio su area pubblica presenti al sorteggio.

5. Non possono concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati gli operatori sprovvisti dell'autorizzazione in originale e/o non iscritti alla Camera di Commercio con posizione attiva.
6. I posteggi sulle fiere annuali si intendono liberi per l'assegnazione temporanea, qualora i titolari delle relative concessioni non li abbiano occupati entro le ore 7.45 antimeridiane.
7. Il Comando Polizia Municipale assegna i posteggi non occupati annotando poi le presenze effettive su di un apposito registro, come previsto dall'art. 31 del presente regolamento.
8. L'assegnazione temporanea dei posteggi, non occupati entro le ore 7.45, avrà inizio alle ore 08.00.
9. Nelle more dell'assegnazione, di cui ai precedenti commi, è fatto divieto, agli operatori in attesa, di accedere all'area della fiera.
10. All'assegnazione devono essere presenti esclusivamente le figure individuate all'art. 22.
11. Il Corpo di Polizia Municipale verifica che la persona presente all'assegnazione dei posteggi sia titolata a partecipare.
12. I posteggi sono assegnati in base alla specializzazione merceologia, al settore merceologico e non si fa luogo ad assegnazione del posteggio a merceologia esclusiva in assenza di operatori che vendano merce conforme alla merceologia richiesta, se non a favore di operatori che trattano le altre merceologie presenti sulla fiera.
13. L'operatore che ha avuto in assegnazione il posteggio a seguito di spunta è tenuto al rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento, ed è assoggettato al pagamento dei canoni e tributi locali come richiesto dai vigenti regolamenti.
14. L'operatore spuntista che risulti non in regola con il pagamento dei canoni e dei tributi locali di cui al comma precedente è sospeso dalla operazione di spunta fino alla regolarizzazione dei pagamenti.
15. Qualora l'operatore temporaneamente assegnatario di posteggio non provveda, entro 15 minuti da detta assegnazione, ad occuparlo, o lo ceda a terzi, o si allontani dallo stesso prima dell'orario di chiusura della fiera, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti ed è sanzionato ai sensi del presente Regolamento.
16. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata ai soggetti aventi gli stessi requisiti.

Art. 18 – Criteri di assegnazione per gli agricoltori.

1. Le modalità ed i criteri di assegnazione della concessione di posteggio nelle aree riservate agli agricoltori per la vendita diretta dei loro prodotti sono i seguenti:

- a) maggiore anzianità di presenza maturata dal soggetto richiedente nell'ambito della fiera. A parità di presenze è attribuita preferenza sulla base dei seguenti criteri, in ordine di importanza:
 - maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese agricole della CCIAA;
 - imprese agricole localizzate nella provincia di Genova;
 - maggiore ampiezza della superficie coltivata.
2. La qualifica di agricoltore è provata mediante copia della DIA, protocollata dal Comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento od alla coltivazione dei prodotti posti in vendita dalla quale risulti l'ubicazione dei terreni, la loro superficie ed i prodotti coltivati. La qualifica di produttore agricolo può essere autocertificata dal soggetto interessato ai sensi del DPR 445/2000.
3. La disponibilità di posteggi è resa nota dal Dirigente a mezzo di apposito bando. Si fa rinvio a quanto previsto dall'art. 14 per la domanda di assegnazione del posteggio.
4. Le domande presentate dai produttori agricoli già titolari di un posteggio nell'ambito della fiera sono dichiarate irricevibili e ad esse non verrà dato seguito.
5. I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative, possono vendere solo prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, certificati secondo quanto stabilito al punto 2 con autocertificazione.
6. Per tutto quanto non scritto, si rimanda agli articoli riferiti al commercio su aree pubbliche.

Art. 19 – Decadenza dell'autorizzazione e della concessione di posteggio.

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica e la relativa concessione di posteggio decade qualora venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) revoca dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. 01/2007.
 - b) mancato utilizzo del posteggio per tre anni, anche non consecutivi, nel decennio, salvo i casi di sospensione volontaria di cui all'art. 127 della L.R. 01/07.
La comunicazione ai sensi dell'art. 127 L.R. 01/07 deve essere presentata dal titolare del posteggio e deve pervenire al Comune di Lavagna almeno cinque giorni prima della Fiera.
Il mancato rispetto del termine sopra fissato determina l'esclusione della giustificazione.
 - c) mancato pagamento nei termini previsti del canone di occupazione suolo pubblico e della tassa per la raccolta dei rifiuti.

Art. 20 - Revoca della concessione del posteggio.

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.

2. Qualora sia revocata la concessione del posteggio, per i motivi di cui al comma precedente, l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nell'ambito dell'area destinata alla fiera.

Art. 21 – Subingresso nella titolarità dell'azienda.

1. Nel caso di cessione a terzi, in proprietà o gestione, dell'azienda o del ramo di azienda relativa al posteggio, il subentrante deve richiedere al Settore competente il rilascio di una nuova autorizzazione amministrativa e concessione in continuità con la precedente.
2. La richiesta di subingresso deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di decorrenza della cessione in proprietà, affitto o gestione dell'azienda, e comunque 5 giorni prima della data di svolgimento dell'attività sul posteggio.
3. In caso di subingresso presentato oltre i termini di cui al comma precedente, sia l'operatore cedente che il subentrante sono considerati assenti anche ai fini della revoca.
4. In caso di subingresso il richiedente subentra nelle restanti annualità della concessione/autorizzazione originale, il cui contenuto e le cui prescrizioni sono integralmente riportate nella nuova concessione/autorizzazione.
5. Agli effetti dell'applicazione delle norme in materia di trasferimento in proprietà o in gestione d'azienda, è consentita la continuazione dell'attività, semprechè:
 - ❑ Il subentrante abbia provveduto, al fine del rilascio del nuovo titolo autorizzatorio, a presentare la richiesta di volturazione dell'autorizzazione/concessione;
 - ❑ Il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. 01/2007;
 - ❑ Venga posta in vendita merce appartenente alla medesima merceologia, nel caso di cessione di azienda relativa ad un posteggio a merceologia esclusiva.
 - ❑ Il cedente sia in regola con pagamento di canoni e tributi locali;
 - ❑ Il subentrante abbia provveduto a richiedere l'iscrizione alla Camera di Commercio;
 - ❑ Non sia in corso un procedimento per la revoca o la sospensione del titolo autorizzatorio relativo al posteggio.
6. Nel caso di trasferimento di proprietà o gestione d'azienda con la richiesta di subingresso è obbligatorio depositare al settore competente l'eventuale autorizzazione o dichiarazione di inizio attività del cedente.
7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di reintestazione da parte del proprietario/affittuario alla scadenza dell'affitto/subaffitto o dell'affidamento in gestione a terzi, anche qualora la gestione o l'azienda vengano nuovamente cedute.
8. In caso di subingresso per causa di morte è consentito agli eredi in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 12 della L.R. 01/2007, previa effettuazione dello stesso adempimento di cui al comma 1, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, se richiesti, per un periodo comunque non superiore a 12 mesi dalla data del decesso.
9. E' fatta salva la possibilità da parte degli eredi di chiedere la sospensione dell'attività per un periodo massimo di 12 mesi o trasferire ad altri, anche prima del conseguimento degli

eventuali requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda. Nel caso di trasferimento della sola gestione gli eredi dovranno comunque acquisire i requisiti professionali nel termine di 12 mesi dalla data del decesso.

10. In caso di cessione di proprietà dell'azienda in costanza di affitto d'azienda o gestione affidata a terzi, l'acquirente è tenuto, entro 48 ore dalla cessione della proprietà o comunque entro il primo giorno lavorativo successivo, a presentare una comunicazione al Settore competente in cui dichiara:
 - Di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. 01/2007;
 - Di essere iscritto al Registro Imprese della camera di Commercio o di provvedere ad iscriversi nel termine di legge.
11. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirle separatamente l'una dall'altra. Il trasferimento deve essere effettuato insieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata.
12. Sulle aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio non si applicano le disposizioni relative alla concentrazione di esercizi.
13. Le norme sopra riportate si applicano anche in caso di subentro per "mortis causa" o per cessione di azienda agricola titolare di posteggio su area pubblica.

Art. 22 – Diritto di rappresentanza.

1. Il titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche non è tenuto ad esercitare la propria attività di persona nel posteggio che ha in concessione, ma può scegliere liberamente chi lo può sostituire.
2. Le figure diverse dal titolare possono essere, in alternativa, collaboratore familiare, preposto (solo in caso di società autorizzata alla vendita di prodotti del settore alimentare), dipendente, purchè in possesso dei requisiti di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. 01/2007.
3. La persona destinata ad operare, quale sostituto, deve obbligatoriamente essere in possesso sia dell'autorizzazione che del registratore fiscale del rappresentato e dimostrare il suo stato con la consegna di dichiarazione del titolare nonché l'esibizione di posizione INPS e INAIL.
4. In caso non vi sia rispondenza tra autorizzazione commerciale e registratore fiscale e/o della documentazione fiscale alternativa, gli agenti, addetti alla sorveglianza, sono tenuti a non fare esercitare il surrogante.

CAPO IV – DISCIPLINA INTERNA DELLA FIERA

Art. 23 – Affissione del documento identificativo.

1. Per tutta la durata della fiera è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre bene in vista un cartello relativo alla concessione del posteggio contenente i dati identificativi del concessionario, gli estremi dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con la specificazione dei settori merceologici, nonché il numero distintivo del posteggio. Il cartello dovrà avere le dimensioni pari a cm. 30x20 e dovrà essere graficamente conforme al modello allegato al presente regolamento.
2. In qualsiasi momento dovranno essere esibiti, a richiesta del personale preposto alla vigilanza, l'autorizzazione/concessione per il commercio e, per chi ne ha l'obbligo, l'attestato di registrazione Reg. CE/852/04.

Art. 24 – Divieti per i concessionari

1. Ai concessionari ed agli assegnatari di posteggio nella fiera è fatto divieto di:
 - a. Arrecare intralcio o disturbo al pubblico od ai colleghi;
 - b. Lasciare sporco in qualsiasi modo il suolo pubblico. I rifiuti dovranno essere rimossi e riposti negli appositi contenitori.
 - c. Esaltare la merce con urla, strilli od uso di altoparlanti. E' consentito l'uso di riproduzioni musicali a coloro che esercitano il commercio di dischi ed affini, sempre che, a giudizio insindacabile degli agenti preposti alla vigilanza, non arrechino fastidio a terzi.
 - d. Vendere con il sistema dell'imbonimento e simili.
 - e. Piantare chiodi o manomettere anche in minima parte il suolo pubblico, legare corde, spaghi od altro agli alberi, ai pali della luce, ai balconi od alle facciate dei caseggiati vicini ed ai segnali stradali.

Art. 25 – Posteggi – banchi vendita

1. Nell'ambito del posteggio concesso all'assegnatario è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo di lavoro, sempre che non fuoriesca dagli spazi concessi.
2. Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza di almeno 50 cm. dal suolo e non devono sporgere oltre i limiti del posteggio.
3. Per le calzature, terraglie, casalinghi, ferramenta, piante e fiori, articoli per l'agricoltura, calzature e pelletteria, articoli di artigianato etnico, arredamenti è consentita l'esposizione a terra.

4. I banchi temporanei ed i negozi mediante i quali viene esercitato il commercio alimentare sulle aree pubbliche debbono avere le caratteristiche di cui agli artt. 4 e 5 dell'Ordinanza 2 marzo 2000 del Ministero della Sanità, nonché osservare le prescrizioni previste dall'art. 6, nei tempi indicati dall'art. 11 della succitata ordinanza.
5. L'eventuale copertura del banco deve avere una altezza minima di almeno 2.10 metri dal suolo (da misurarsi a partire dalla parte più bassa e sul fronte della vendita) ed essere collocata in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali ingressi o vetrine di attività commerciali a posto fisso retrostanti il banco di vendita.
6. L'eventuale merce appesa, la cosiddetta "stenderia", deve essere stesa in modo da non precludere la visuale degli altri banchi o delle vetrine o ingressi delle attività commerciali a posto fisso retrostanti il banco di vendita. Non deve comunque mai superare la metà della parte frontale del banco di vendita.
7. Nei posteggi è consentita la sosta degli autoveicoli purchè rientrino entro i limiti del posteggio assegnato e non precludano la visuale agli altri banchi od ai negozi a posto fisso.
8. E' sempre vietata anche la semplice temporanea esposizione della merce fuori dell'area di posteggio assegnata.
9. Qualora si utilizzino bombole di gas liquido, queste dovranno essere certificate secondo norme CE con omologazione che attesti la conformità del prodotto, da conservare unitamente al titolo autorizzatorio ed esibire al personale di vigilanza che ne faccia richiesta. Gli operatori che intendano utilizzare bombole di gas liquido dovranno altresì dotarsi di estintore.
10. E' consentito l'uso di generatori di corrente, dotati di certificazione a norma CE.-

Art. 26 – Pubblicità dei prezzi

1. Tutte le merci esposte sui banchi o autobanchi devono essere considerate in vendita e devono avere esposto il prezzo di vendita, in conformità alla specifica normativa vigente.

Art. 27 – Controllo igienico sanitario

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto a tutte le norme che tutelano le esigenze igienico sanitarie sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 28 – Circolazione dei veicoli

1. Nell'ambito della zona della fiera, la circolazione dei veicoli adibiti a trasporto delle merci è consentita:
 - a) sino alle ore 8.00 per i titolari di concessioni di posteggio in via permanente;
 - b) sino alle ore 8.45 per gli assegnatari dei posteggi temporanei giornalieri;
 - c) dopo il termine serale delle operazioni di vendita per tutti gli operatori;
 - d) eccezionalmente, in tutte le ore di svolgimento della fiera, a seguito peggioramento improvviso delle condizioni atmosferiche con possibilità di pericolo per l'incolumità degli operatori e dei visitatori o delle merci poste in vendita, su specifica autorizzazione degli agenti responsabili del controllo della fiera;
 - e) Esclusi i casi in cui le dimensioni o la conformazione del posteggio lo impediscano o dove è espressamente vietato, è fatto obbligo al concessionario di mantenere il proprio veicolo all'interno dello spazio dato in concessione. Qualora si manifesti la predetta impossibilità, il mezzo dovrà essere collocato in altro luogo nel rispetto delle norme che sovrintendono alla circolazione stradale. Nel caso in cui il concessionario intenda mantenere il proprio veicolo, questo dovrà essere collocato all'interno dello spazio dato in concessione;
 - f) Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito: ai mezzi di soccorso o delle forze dell'ordine e agli operatori che eccezionalmente sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato.

Art. 29 – Obblighi per i concessionari

1. I concessionari e gli assegnatari di posteggio nelle fiere sono tenuti:
 - a) ad occupare scrupolosamente solo lo spazio ad essi assegnato;
 - b) a tenere sempre liberi, durante la vendita, i passaggi con i banchi vicini;
 - c) ad esporre le crociere o qualsiasi altro sostegno delle tende ad una altezza di almeno metri 2.30 dal suolo;
 - d) a non far sporgere le tende dal banco di vendita per oltre 50 cm., se non in caso di comprovata necessità e previa autorizzazione del Sindaco;
 - e) a smontare il proprio banco alla chiusura della fiera ed a lasciare perfettamente sgombro e pulito il suolo, portando i rifiuti negli appositi contenitori;
 - f) ad esibire, a richiesta degli agenti, i documenti richiesti;
 - g) ad esporre i prezzi delle merci, qualora ne sussista l'obbligo;
 - h) a sistemare la propria stenderia secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 22 del presente regolamento;
 - i) a tenere un contegno educato verso i colleghi, pubblico ed addetti alla vigilanza;
 - l) a tenere sempre esposto e ben visibile sul banco il documento identificativo di cui all'art. 20, comma 1, del presente regolamento;
 - m) a provvedere al pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e della tassa per la raccolta dei rifiuti;
 - n) ad esporre, a tutela dei consumatori, un cartello, fissato in modo stabile e ben visibile, delle misure non inferiori a 60 cm. (lung.) x 40 cm. (alt.), scritto in stampatello, con caratteri tipografici ben leggibili, dal quale appaia evidente la dicitura "VENDITA DI MERCE USATA", per tutti coloro che trattano tale articolo;

Art. 30 – Polizia Municipale

1. La direzione, il controllo e la vigilanza della fiera rientrano tra i compiti d'istituto del Comando di Polizia Municipale che vi attende con le seguenti incombenze:
 - a) far rimuovere i veicoli che dovessero occupare le aree nei giorni di svolgimento delle fiere;
 - b) accertare la presenza degli operatori nei posteggi di rispettiva assegnazione, annotando le eventuali assenze nell'apposito registro;
 - c) accertare se l'area utilizzata dagli operatori sia stata lasciata libera da tutti i rifiuti prodotti.

Art. 31 – Tenuta del Registro

1. Il Registro, di cui al precedente articolo, deve essere sempre aggiornato annotando le presenze, le assenze giustificate e le eventuali assenze ingiustificate.
2. La tenuta del registro, risulta necessaria per la partecipazione alle così dette “spunte” ed ai futuri bandi di concorso.

CAPO V – FIERE PROMOZIONALI E MANIFESTAZIONI COMMERCIALI A CARATTERE STRAORDINARIO

Art. 32 - Iniziativa del soggetto organizzatore

1. I soggetti che intendono organizzare manifestazioni nel cui ambito sia prevista anche l'attività del commercio al dettaglio su area pubblica debbono darne comunicazione al Comune di Lavagna almeno sessanta giorni prima per il tramite del proprio legale rappresentante.
2. La comunicazione dovrà contenere una sintetica descrizione della manifestazione indicando:
 - finalità dell'iniziativa;
 - operatori partecipanti;
 - aree e localizzazioni dell'iniziativa evidenziando la parte destinata ad attività commerciali;
 - modalità di allestimento della manifestazione;
 - tempi e durata della manifestazione;
3. Il legale rappresentante del soggetto organizzatore sarà tenuto ad autocertificare la natura non ricorrente o meno della manifestazione e, in quest'ultimo caso, a richiedere al Comune di convocare le Associazioni di categoria al fine di concordare l'assentibilità della componente commerciale della manifestazione ovvero ad indicare l'atto con il quale il Comune ha già formalizzato l'accordo.

Art. 33 - Accordo con le associazioni di categoria

1. In caso di necessità di accordo tra il Comune ed Associazioni il Comune provvederà a convocare queste ultime per valutare l'iniziativa cui dovrà fare seguito, entro i trenta giorni successivi dalla comunicazione di cui all'art. 31, comma 2, un atto deliberativo della Giunta Comunale finalizzato ad approvare la componente commerciale della manifestazione ovvero, in caso di mancato accordo, a dare atto dell'esito negativo. La deliberazione della Giunta Comunale sarà con sollecitudine comunicata agli interessati a cura del Servizio Commercio del Comune. L'accordo assumerà valore per tutte le successive ricorrenze dell'evento fatte salve modifiche di rilievo o mancato rispetto della periodicità approvata che richiederanno un nuovo accordo.

Art. 34 - Procedimento autorizzativo

1. Nei successivi quindici giorni dalla comunicazione dell'esito positivo dell'accordo, ovvero trenta giorni prima della data della manifestazione in caso l'accordo tra Comune ed Associazioni di categoria non sia necessario, il legale rappresentante del soggetto promotore la manifestazione dovrà trasmettere al Comune di Lavagna tutte le domande in bollo, per il rilascio della concessione temporanea di posteggio, dei singoli operatori commerciali già titolari di autorizzazioni ordinarie per l'esercizio del commercio al dettaglio destinati ad aderire all'evento.
2. Nel caso in cui alla manifestazione commerciale aderiscano anche soggetti che a norma delle vigenti leggi siano legittimati alla vendita di prodotti senza necessità di autorizzazione (produttori agricoli, artigiani, pescatori, produttori di opere d'arte o di ingegno, hobbisti,

ecc.) alla domanda di concessione temporanea di suolo pubblico dovrà essere trasmessa al Comune una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi di legge idonea ad attestare il possesso della relativa appartenenza alle categorie esonerate dall'autorizzazione.

3. Non sono soggetti ad obbligo autorizzativo commerciale quei soggetti che si limitano ad occupare una parte frontistante la sede della propria attività di commercio a posto fisso a scopo espositivo, fatti salvi i diversi obblighi relativi all'occupazione del suolo comunale.
4. Lo svolgimento delle manifestazioni di cui al presente articolo sarà regolato, per quanto applicabili, dalle norme di cui al precedente Capo IV "Disciplina interna della fiera".

CAPO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Sanzioni

Alle violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, per le quali non sono espressamente previste sanzioni al CAPO XVII della L.R. 01/2007 o da altre disposizioni di legge vigenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'articolo 7/bis del DLg 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell'art. 1 quater, comma 5, della legge 20.05.2003 n. 116, che prevede il pagamento di una somma in denaro da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 500,00 (cinquecento/00).

Art. 36 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7.08.90, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicata sul sito del Comune di Lavagna

Art. 37 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo le approvazioni e pubblicazioni di legge e abroga ogni altra disposizione comunale precedente in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

Allegato – Modulo di targa ai sensi dell'art. 23, comma 1.

NOMINATIVO O
RAGIONE SOCIALE _____

SEDE LEGALE DELLA DITTA

_____CITTA' _____

N° ISCRIZIONE CCIAA _____

PARTITA IVA _____

N.CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE _____

NUMERO POSTEGGIO _____ SETTORE MERCEOLOGICO _____

..SUP.POSTEGGIO LUNG. MT. _____ LARGH. MT. _____